

TI_GERICHTE 12.2000.99 vom 24. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2000.99

FR: TI_GERICHTE 12.2000.99 du 24 août 2000

IT: TI_GERICHTE 12.2000.99 del 24 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Nelle proprie conclusioni di causa di data 24 marzo 2000 l'attrice, esprimendosi sulle risultanze dell'istruttoria, ne deduceva innanzitutto l'esistenza di un proprio credito di fr. 18'684.10 a titolo di saldo sulla mercede d'appaltatrice (punto 6, pag. 4). Di seguito, essa ammetteva l'esistenza di difetti dell'opera, e faceva proprio l'accertamento pretorile secondo cui la loro eliminazione avrebbe comportato un costo pari a fr. 42'205.-- (punto 7, pag. 4; punto 9, pag. 8), laddove sarebbe tuttavia data una corresponsabilità della direzione lavori, e perciò dei committenti, pari ad almeno il 50% (punto 10, pag. 8), sicché si giustificerebbe di compensare ex art. 120 CO, con integrale estinzione di entrambi i crediti, la di lei richiesta di fr. 18'684.10 con le pretese dei convenuti (punto 10, pag. 8). Di conseguenza, la domanda di giudizio dell'attrice (pag. 9) era quella della reiezione sia della petizione, e questo "per compensazione", che della domanda riconvenzionale. Il Pretore nel proprio giudizio non si è attenuto alla dichiarazione di compensazione dell'attrice, avendo egli parzialmente accolto la petizione per fr. 14'484.70 oltre interessi senza imputare tale credito dell'attrice su quello dei convenuti di fr. 49'550.-- oltre interessi. L'attrice, non avvedendosi di questo fatto, chiede ora che la sentenza pretorile sia riformata unicamente nel senso della reiezione della riconvenzionale, ferma restando perciò, in tal caso, l'attribuzione in suo favore dei predetti fr. 14'484.70 oltre interessi. Siffatto modo di procedere non è però ammissibile, stante la chiara contraddizione con la desistenza manifestata dall'attrice con le conclusioni di causa al riguardo dell'azione principale: postulando infatti in quella sede la reiezione della propria petizione "per compensazione" dopo avere addotto nei considerandi un proprio credito di fr. 18'684.10 (conclusioni, punto 6, pag. 4), l'attrice ha di fatto riconosciuto in maniera vincolante il fondamento della pretesa di cui all'azione riconvenzionale fino a concorrenza di quell'importo (II CCA

E. 4

Analoghe argomentazioni circa la tardiva adduzione dell'eccezione valgono evidentemente per l'ulteriore precisazione dell'attrice (punto 6, pag.

E. 7

e 8), secondo cui la concolpa della direzione lavori non consisterebbe tanto nel non avere tempestivamente individuato il difetto, quanto nel non avere immediatamente ordinato di fermare i lavori per effettuare la riparazione al momento in cui il difetto è stato individuato e i lavori del tetto erano compiuti solo all'80%. Va inoltre soggiunto che la sospensione dei lavori non avrebbe consentito alcun risparmio, dato l'atteggiamento tenuto dell'appaltatrice,

che ha pervicacemente negato la propria responsabilità sostenendo che i convenuti avrebbero sul tema unilateralmente modificato i termini del contratto. Anzi, secondo l'ordinario andamento delle cose vi è spazio per ammettere che la situazione di mancata completazione dell'opera si sarebbe protratta per lungo tempo, con il risultato presumibile di un maggiore pregiudizio economico causato dai ritardi, superiore al risparmio che si sarebbe potuto conseguire -premessa una disponibilità dell'attrice all'esecuzione della riparazione che invece non sussisteva- effettuando la riparazione prima di terminare l'opera. E' infine solo a titolo ulteriormente abbondanziale che si osserva che il perito giudiziario -e questo con riferimento anche al tema di cui al considerando precedente- non ha riscontrato particolari responsabilità a carico della direzione lavori (delucidazione di perizia, pag. 10).

5. La ricorrente (punto 3, pag. 6) contesta anche l'accertamento pretorile secondo cui essa in corso di causa avrebbe riconosciuto i costi di riparazione del difetto dovuto alla mancata posa della barriera vapore, nel senso che l'ammissione dell'esattezza dell'ammontare di fr. 42'035.-- relativo all'eliminazione dei difetti non comporterebbe anche l'ammissione della circostanza per cui i danni causati dall'infiltrazione o dalla condensazione di acqua sarebbero causati dalla mancanza della barriera vapore, circostanza quest'ultima che nessun perito avrebbe accertato senza riserve. Anche questa censura è del tutto infondata. Il fatto che la mancanza della barriera vapore costituisca una discrepanza con l'opera contrattualmente pattuita, e perciò un suo difetto, è infatti pacificamente ammesso dall'attrice (p. es. conclusioni, punto 4, pag. 3), e tanto basta per conferire ai committenti i diritti di cui all'art. 368 CO o (nella specie) all'art. 169 della norma SIA 118. La questione a sapere se questo difetto sia o meno la causa dei fenomeni di infiltrazione e/o di condensazione è a ben vedere di secondaria importanza, e l'attrice dovrebbe semmai auspicare che una relazione sussista, in mancanza di che essa sarebbe comunque tenuta alla posa della barriera vapore, ed in aggiunta dovrebbe poi preoccuparsi di eliminare le infiltrazioni e/o condensazioni qualora questi fenomeni, come sembra essere il caso, attenessero alle opere a lei appaltate.

6. L'attrice sostiene infine (punto 7, pag. 8 e 9) che il Pretore avrebbe omesso di considerare che la posa della barriera vapore creerebbe dei problemi alle fughe di congiunzione, con il che si sarebbe in presenza di un difetto di progettazione, e se ne dovrebbe dedurre che la posa della barriera vapore non avrebbe comunque impedito l'insorgere dei problemi riscontrati. Il rilievo non è pertinente. A prescindere dal fatto che l'assunto è privo di prove certe, non potendosi in alcun modo evincere in che modo il perito giudiziario avrebbe "implicitamente" (punto 7, pag. 8) avallato una simile tesi, esso, nuovamente, anche se dimostrato avrebbe unicamente la conseguenza di accomunare il progettista all'appaltatrice, che non verrebbe in alcun modo liberata, nella responsabilità per il difetto, richiedendo l'art. 369 CO, a torto invocato dall'attrice, che il difetto sia stato causato unicamente dal committente, il che non è in concreto il caso, essendo comunque imputabile all'attrice la mancata posa della barriera vapore. Ne consegue la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia: I. L'appello 30 maggio 2000 di _____ è respinto. II. Le spese della procedura d'appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 950.-- b) spese fr. 50.-- Totale fr. 1'000.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere ai convenuti complessivi fr. 2'000.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione a: - _____ Comunicazione alla Pretura di

Locarno-Città. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.